

Legge sulle dogane (LD)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 2013¹,
decreta:

I

La legge del 18 marzo 2005² sulle dogane è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta la legge l'espressione «Dipartimento» è sostituita con «DFF».

Art. 11 cpv. 1

I tributi doganali riscossi all'importazione vengono rimborsati e i tributi all'esportazione non sono riscossi sulle merci estere che, entro tre anni, ritornano intatte allo spediteur in territorio doganale estero a causa di rifiuto d'accettazione del destinatario o di rescissione del contratto in base al quale sono state importate nel territorio doganale, oppure perché invendibili.

Art. 26 lett. c

Abrogata

Art. 42a cpv. 2, secondo periodo

²... È legittimato a concludere autonomamente trattati internazionali sul reciproco riconoscimento della qualifica di operatore economico autorizzato.

Art. 44 Traffico ferroviario, per via d'acqua e aereo

¹ Il Consiglio federale disciplina la procedura d'imposizione doganale applicabile al traffico ferroviario, per via d'acqua e aereo.

² Le imprese di trasporto devono trasmettere all'Amministrazione delle dogane, a richiesta in forma elettronica, tutti i documenti e tutte le registrazioni importanti ai fini del controllo doganale.

RS

¹ FF 2013 ...

² RS 631.0

Art. 50, rubrica

Deposito doganale

Art. 51 cpv. 1

¹ Le merci estere destinate a essere immagazzinate in un deposito doganale devono essere dichiarate nel regime di deposito doganale.

Art. 53 Depositi doganali aperti

¹ Nei depositi doganali aperti possono essere immagazzinate:

- a. le merci estere;
- b. le merci in libera pratica; queste non sono sottoposte alla vigilanza doganale.

² Nei depositi doganali aperti le merci possono essere immagazzinate per una durata illimitata.

³ Le merci estere sono dichiarate dal depositario o dal suo mandatario presso l'ufficio doganale di controllo menzionato nell'autorizzazione.

⁴ Il depositario è responsabile di:

- a. assicurare che le merci estere non siano sottratte alla vigilanza doganale durante la loro giacenza nel deposito;
- b. far rispettare gli obblighi risultanti dall'immagazzinamento delle merci; e
- c. far adempire gli oneri connessi all'autorizzazione.

⁵ L'Amministrazione delle dogane può esigere che il depositario presti una garanzia per l'osservanza degli obblighi di cui al capoverso 4.

Art. 56 cpv. 2

² Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali le merci estere immagazzinate in un deposito doganale aperto possono essere sottoposte a lavorazione.

Art. 57 Uscita dal deposito

¹ Le merci estere che escono da depositi doganali aperti devono:

- a. essere assegnate a un regime doganale che sarebbe ammesso per tali merci all'atto dell'importazione o dell'introduzione nel territorio doganale; o
- b. essere dichiarate per il regime di transito ed esportate.

² Le merci in libera pratica che escono dai depositi ai fini dell'esportazione devono essere assegnate al regime d'esportazione.

³ Le merci che escono dai depositi per merci di gran consumo devono essere assegnate a un altro regime doganale. In caso di immissione in libera pratica devono essere riscossi i tributi doganali all'importazione.

Art. 61 cpv. 3

³ Il regime d'esportazione è reputato concluso quando le merci sono state introdotte regolarmente nel territorio doganale estero o in un negozio in zona franca di tasse in Svizzera oppure assegnate al regime di transito verso il territorio doganale estero.

Art. 62 Principi

¹ I depositi franchi doganali sono parti del territorio doganale o locali in esso ubicati che sono separati dal resto del territorio doganale.

² Nei depositi franchi doganali è possibile immagazzinare le seguenti merci:

- a. merci estere;
- b. merci in libera pratica.

³ Le merci estere immagazzinate sono sottoposte alla vigilanza doganale. Non soggiacciono né ai tributi doganali all'importazione né a provvedimenti di politica commerciale.

Art. 65 cpv. 2 e 3

² Nei depositi franchi doganali le merci possono essere immagazzinate per una durata illimitata.

³ Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali le merci estere immagazzinate possono essere sottoposte a lavorazione.

Art. 66 cpv. 1 e cpv. 3 lett. a

¹ Il depositario deve tenere un inventario di tutte le merci estere sensibili e di tutte le merci in libera pratica immagazzinate. L'Amministrazione delle dogane stabilisce la forma dell'inventario.

³ Il depositario è responsabile di:

- a. assicurare che le merci estere non siano sottratte alla vigilanza doganale durante la loro giacenza nel deposito;

Art. 67 Uscita dal deposito

¹ Le merci estere che escono da depositi franchi doganali devono:

- a. essere assegnate a un regime doganale che sarebbe ammesso per tali merci all'atto dell'importazione o dell'introduzione nel territorio doganale; o
- b. essere dichiarate per il regime di transito ed esportate.

² Le merci in libera pratica che escono dai depositi ai fini dell'esportazione devono essere assegnate al regime d'esportazione.

Art. 70 cpv. 2 lett. d

Abrogata

Art. 87 cpv. 4–6

⁴ L'Amministrazione delle dogane può realizzare il pegno a trattative private solo previo consenso del proprietario, a meno che:

- a. il pegno non abbia potuto essere realizzato mediante incanto pubblico; o
- b. il valore del pegno ammonti al massimo a 1000 franchi e il proprietario sia sconosciuto.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce:

- a. le ulteriori condizioni alle quali l'Amministrazione delle dogane può realizzare il pegno a trattative private;
- b. i casi nei quali l'Amministrazione delle dogane può rinunciare alla realizzazione del pegno.

⁶ L'Amministrazione delle dogane può vendere in borsa i titoli depositati.

Art. 91a Giuramento

¹ L'Amministrazione delle dogane designa le persone ai sensi dell'articolo 100 capoverso 2 che giurano di adempiere coscienziosamente il loro dovere. Il giuramento può essere sostituito dalla promessa solenne.

² Il rifiuto di prestare giuramento o promessa solenne può condurre alla disdetta ordinaria ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 lettera a della legge del 24 marzo 2000³ sul personale federale.

*Art. 96**Abrogato**Art. 97* Accordi con i Cantoni

¹ A richiesta di un Cantone, il DFF può concludere un accordo con questo Cantone sull'adempimento, da parte dell'Amministrazione delle dogane, di compiti di polizia che sono in relazione con l'esecuzione di disposti federali di natura non doganale (art. 95) e che la legislazione della Confederazione ha delegato ai Cantoni.

² Gli accordi disciplinano, in particolare, l'area d'impiego, la portata dei compiti e l'assunzione dei costi.

Art. 104 cpv. 4

⁴ Se le autorità competenti rifiutano di prendere in consegna gli oggetti, i valori patrimoniali o altri mezzi di prova, a questi si applica per analogia il diritto di pegno doganale (art. 82–84). Le merci vietate o pericolose possono essere distrutte.

Art. 128a Provvedimenti speciali d'inchiesta

¹ Nei luoghi accessibili al pubblico l'Amministrazione delle dogane può ordinare di osservare in segreto persone e cose e di effettuare registrazioni su supporto visivo o sonoro, se:

³ RS 172.220.1

- a. in base a indizi concreti si può ritenere che siano stati o siano commessi un crimine, un delitto o una contravvenzione; e
 - b. altrimenti l'inchiesta risulterebbe vana o eccessivamente difficile.
- ² Un provvedimento ordinato ai sensi del capoverso 1 non può protrarsi per più di un mese, salva l'approvazione della Direzione generale delle dogane.
- ³ Al più tardi alla chiusura dell'inchiesta l'Amministrazione delle dogane comunica alle persone direttamente interessate dal provvedimento ai sensi del capoverso 1 il motivo, il genere e la durata del provvedimento.
- ⁴ La comunicazione è differita o tralasciata se:
- a. le informazioni ottenute non sono utilizzate a scopo probatorio; e
 - b. ciò è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 116 cpv. 3

Il termine di ricorso di prima istanza contro l'imposizione è di 60 giorni a contare dall'allestimento della decisione d'imposizione.

Art. 132 cpv. 7

Abrogato

Art. 132a Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

¹ Alle merci imposte per l'esportazione che al momento dell'entrata in vigore della modifica del sono immagazzinate in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale si applica il diritto vigente.

² Il personale già assunto che deve prestare giuramento deve farlo entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del Il giuramento può essere sostituito dalla promessa solenne.

II

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

L'articolo 1 capoverso 3 terzo periodo del decreto federale del 17 dicembre 2004⁴ che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino è abrogato.

II

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 12 giugno 2009⁵ sull'IVA

Art. 23 cpv. 2 n. 3, 3^{bis} e 7 nonché cpv. 3

² Sono esenti dall'imposta:

3. la fornitura di beni per i quali è comprovato che sono rimasti sotto vigilanza doganale sul territorio svizzero nell'ambito del regime di transito (art. 49 LD), del regime di ammissione temporanea (art. 58 LD) o del regime del perfezionamento attivo (art. 59 LD);
- 3^{bis}. la fornitura di beni esteri per i quali è comprovato che sono rimasti sotto vigilanza doganale sul territorio svizzero nell'ambito del regime di deposito doganale (art. 50–57 LD) oppure a causa del loro immagazzinamento in un deposito franco doganale (art. 62–66 LD);
7. l'esecuzione di prestazioni di trasporto e di attività accessorie nel settore della logistica quali il carico, lo scarico, il trasbordo, il disbrigo di operazioni o il deposito intermedio, all'estero o in relazione con beni posti sotto vigilanza doganale, ad eccezione dell'esecuzione di tali prestazioni in relazione con beni in libera pratica doganale immagazzinati in depositi doganali e depositi franchi doganali;

³ Si ha esportazione diretta ai sensi del capoverso 2 numero 1 quando il bene oggetto della fornitura è esportato all'estero senza essere stato utilizzato sul territorio svizzero. In caso di operazioni a catena l'esportazione diretta si estende a tutti i fornitori coinvolti. Prima della sua esportazione il bene oggetto della fornitura può essere lavorato o trasformato da incaricati dell'acquirente non contribuente.

⁴ RS 362

⁵ RS 641.20

Art. 115a Disposizioni transitorie relative alla modifica del...

Per le forniture di beni nonché per le prestazioni di trasporto e le attività accessorie nel settore della logistica in relazione con beni che sono stati esportati in un deposito doganale o deposito franco doganale sulla base del diritto anteriore e per i quali è comprovato che al momento dell'entrata in vigore della modifica del erano sotto vigilanza doganale in un deposito doganale o deposito franco doganale, si applica l'esenzione dall'imposta secondo il diritto anteriore.

2. Legge federale del 21 giugno 1996⁶ sull'imposizione degli oli minerali

Art. 35 cpv. 1

¹ Le decisioni degli uffici doganali possono essere impugnate:

- a. in caso di imposizione definitiva all'importazione e all'esportazione: entro 60 giorni con ricorso alla direzione di circondario;
- b. negli altri casi: entro 30 giorni con ricorso alla Direzione generale delle dogane.

3. Legge federale del 19 dicembre 1958⁷ sulla circolazione stradale

Art. 100 n. 5

5. Nei viaggi ufficiali necessari per l'adempimento dei compiti, il conducente di un veicolo del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia o delle dogane che ha usato la prudenza imposta dalle particolari circostanze non è punibile per avere violato le norme e le misure speciali concernenti la circolazione.

⁶ RS 641.61

⁷ RS 741.01

